

**Codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
(1).**

(1) Il r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398 è stato pubblicato nella G.U. del Regno del 26 ottobre 1930, n. 251.

LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare
TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio
CAPO I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

Articolo 639 bis

Casi di esclusione della perseguibilità a querela (1).

[I]. Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

(1) Articolo inserito dall'art. 97 l. 24 novembre 1981, n. 689.